

# L'Assegno Unico Universale

# L'AUU: misura di sostegno economico per il nucleo familiare

## L'Assegno unico e universale per i figli a carico:

-**sostegno economico per i nuclei familiari con figli a carico**, differenziato in funzione della situazione economica del nucleo misurata attraverso **l'indicatore della situazione economica equivalente**:



Legge delega n. 46/2021

DL n. 79/2021


Dlgs n. 230/2021

**DPCM n. 159/2013**: l'AUU si ispira e si basa sulla **disciplina dell'ISEE**, che misura la situazione economica di un nucleo familiare in base alla **componente reddituale e a quella patrimoniale (immobiliare e mobiliare)** rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare

- ✓ Nucleo familiare;
- ✓ Determinazione dell'ISEE;
- ✓ Disabili;

Messaggio Inps n. 4748 del 31.12.2021, Circolare Inps n. 23/2022, n. 34/2022 e Faq,

[www.assegnounicoitalia.it](http://www.assegnounicoitalia.it)  
**Bianchi e Massara ASSOCIATI**




# L'UNICITA' dell'AUU e le misure per figli sostituite

L'Assegno è **UNICO** perché a decorrere dal mese di marzo 2022, assorbe le seguenti **misure di sostegno alla natalità/famiglia** che sono state pertanto abrogate:

il **premio alla nascita o all'adozione** (Bonus mamma domani ex art. 1 co. 353 L. n. 232/2016): un contributo economico **€ 800 offerto dallo Stato** alle famiglie in occasione della **nascita/adozione o affidamento** di un figlio, da richiedere all'Inps **fin dal 7° mese di gravidanza**.

• **l'assegno di natalità** (cd. **Bonus bebè** ex art. 1 co. 348-349 L. n. 232/2016): un assegno **mensile**, corrisposto per un anno, destinato alle famiglie per ogni **figlio nato, adottato o in affido preadottivo**, di importo variabile in base all'ISEE, salvo il minimo pari ad euro 80)

• **l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori** (ex art.65 e 66 l. n. 448/1998, erogato dai Comuni);



# L'UNICITA' dell'AUU e le misure per figli sostituite


L'Assegno è **UNICO** perché a decorrere dal mese di marzo 2022, assorbe le seguenti misure di sostegno alla natalità/famiglia che sono state pertanto abrogate:

- le **detrazioni fiscali** per **figli <21 anni** (ex art. 12 comma 1 lett.c. Tuir), comprese le maggiorazioni per figlio disabile, figlio <3 anni, per figli a partire dal 4°, e la detrazione per famiglie numerose



## Circolare Ade n. 4/2022

- Le detrazioni/maggiorazioni abrogate sono riconosciute per i **solì primi due mesi del 2022 applicando la previgente versione dell'art. 12 del Tuir;**
- La detrazione per **famiglie numerose** è riconosciuta per i primi due mesi del 2022, **anche se il 4° figlio è nato dopo il 28.2.2022**
- La detrazione per **figlio disabile** da 21 anni in su, sono **cumulabili con l'AUU**



# L'UNICITA' dell'AUU e le misure per figli sostituite


L'Assegno è **UNICO** perché a decorrere dal mese di marzo 2022, assorbe le seguenti misure di sostegno alla natalità/famiglia che sono state pertanto abrogate:

- le **detrazioni fiscali** per **figli <21 anni** (ex art. 12 comma 1 lett.c. Tuir), comprese le maggiorazioni per figlio disabile, figlio <3 anni, per figli a partire dal 4°, e la detrazione per famiglie numerose



## Circolare Ade n. 4/2022

- I figli <21 anni che non danno diritto alla detrazione, **non sono considerabili** neppure come «**altri familiari a carico**» ex **lett. d) comma 1 art. 12 Tuir**
- I figli <21 anni, sebbene non diano diritto alla detrazione ex art. 12 Tuir, sono considerati come familiari a carico ai fini delle altre disposizioni fiscali
- ✓ **detrazioni/deduzioni per le spese sostenute nell'interesse del figlio a carico (comma 4-ter art. 12 Tuir),**
- ✓ le agevolazioni in tema di **Welfare ex art. 51 comma 2-3 Tuir**



# L'UNICITA' dell'AUU e le misure per figli sostituite

L'Assegno è **UNICO** perché a decorrere dal mese di marzo 2022, assorbe le seguenti **misure di sostegno alla natalità** che sono state pertanto abrogate:

- gli **assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili** (art. 2 DL n. 69/1988, tabelle da 11 a 19 ex Mess. Inps 2331/2021)




Saranno **riconosciuti** gli Anf per i nuclei composti

- **solo da coniugi**

- **da fratelli, sorelle, nipoti orfani di entrambi i genitori non titolari di pensione ai superstiti, minori o senza limiti di età se inabili**

**Circolare Inps n. 34/2022:** come gestire le **domande di Anf in presenza di nuclei con figli:**

- ✓ Se inclusi **figli minori** (che danno diritto all'AUU): bloccate
- ✓ Se inclusi **figli 18- 20 anni e 364gg** o **disabili**: se dal controllo non spetta l'AUU, la domanda sarà accolta per soggetti diversi dai figli
- ✓ Se inclusi figli che non danno diritto all'AUU: **accoglibile per gli altri componenti**
- ✓ Viene **meno l'Anf per il nipote a carico dell'ascendente**, laddove l'AUU sarà richiedibile dal genitore ( dal nonno in caso di collocamento/accasamento o collocamento etero familiare)



# L'UNICITA' dell'AUU e le misure per figli sostituite


Le richieste di ANF per i **nuclei con figli** o per i nuclei orfanili spettano fino al 28.02.2022



- ✓ Se già richieste, si bloccano al 28.2.2022
- ✓ Se non ancora richieste, potranno esserlo nei limiti della **prescrizione quinquennale**

Le richieste di ANF per i **nuclei senza figli** ( o non orfanili) decorrono dall'1.3.2022

- ✓ Stesse modalità di presentazione
- ✓ Stesse modalità di recupero in uniemens
- ✓ Ipotesi in cui è necessaria la **preventiva autorizzazione dell'Inps** (fratelli/sorelle/nipoti < 18 anni o inabili, orfani e senza pensione di reversibilità, presenza di componenti inabili)



# L'EFFETTO SUGLI ANF

## Table ANF che dovrebbero essere abolite

Tab. 11	<u>Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili</u>
Tab.12	<u>Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.</u>
Tab.13	<u>Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.</u>
Tab.14	<u>Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. (Tab,14 + Tab.17).</u>
Tab.15	<u>Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. (tab.15 + Tab.18).</u>
Tab.16	<u>Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile.</u>
Tab.19	<u>Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.</u>

## Table ANF che dovrebbero sopravvivere

Tab.20a	<b><u>Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).</u></b>
Tab.20b	<u>Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) (*) Richiedente celibe\ubile, separato\, divorziato\, vedovo\, abbandonato\, straniero\ con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.</u>
Tab.21a	<u>Nuclei senza figli, <b>con i soli coniugi o entrambi i coniugi</b> e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).</u>
Tab.21b	<u>Nuclei <b>monoparentali</b> (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a), senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui <b>non siano presenti componenti inabili</b>).</u>
Tab.21c	<u>Nuclei senza figli, almeno un fratello/sorella/nipote, con <b>almeno un coniuge inabile</b></u>
Tab.21d	<u>Nuclei monoparentali in cui, cioè, il/la <b>richiedente</b> sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a) sia <b>inabile</b>, senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote</u>



# Le misure per figli sopravvissute

L'AUU **non sostituisce** le seguenti misure che pertanto continuano a sopravvivere:


- **Bonus Asilo Nido** : ex art. 1 co. 355 L. n. 232/2016 per i figli nati dal 1° gennaio 2016, pari ad un **contributo di massimo 1.000 euro** (elevato a 3.000 euro in base all'ISEE minorenni) per il pagamento di **rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati** e di forme di **assistenza domiciliare** in favore di bambini < 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

- **Assegno di maternità** ex art. 66 L.n. 448/1998 ", noto anche come **bonus mamma disoccupata, in quanto** in favore delle madri prive di copertura contributiva nel periodo di astensione dal lavoro dovuto alla maternità.

Il bonus mamma disoccupata viene **assegnato dai Comuni ed erogato dall'INPS**.

L'assegno massimo erogabile per l'assegno di maternità 2021 è fissato a **1.740,60 euro (pari a 5 mensilità di euro 348,12 ciascuna)**.




# LA NATURA UNIVERSALE E PROGRESSIVA DELL'ISEE

L'Assegno è **UNIVERSALE** perché

- ✓ è rivolto a **tutti (i nuclei familiari) con figli a carico**, a prescindere dallo svolgimento o meno di **un'attività lavorativa** e di qualsiasi genere (lavoratori subordinati o autonomi, pensionati, disoccupati, percettori di RDC);
- ✓ Anche a prescindere dalla situazione economica del nucleo (**anche in assenza di ISEE**);
- ✓ Anche in favore di soggetti contribuenti **incapienti ai fini dell'Irpef**;

L'Assegno è **EQUO** in quanto l'importo si riduce all'aumentare dell'ISEE



# IL NUCLEO FAMILIARE

**Nucleo familiare**: quello **valido ai fini ISEE** ex **DPCM n. 159/2013**,


**Art. 3**: nucleo costituito dai «**Componenti la famiglia anagrafica**» salvo eccezioni (coniugi con residenza anagrafica diversa, coniuge iscritto all'Aire)

**Art. 7** (prestazioni figli minorenni): **genitore non coniugato, non convivente** fa parte del nucleo del figlio (salvo sia coniugato con altro o abbia avuto figli da altri, o eroghi assegno)

Nucleo con **figli minorenni** a carico: ISEE determinato ex **art. 7 DPCM n. 159/2013**

Nucleo con **figli maggiorenni** a carico: ISEE determinato ex **art. 3 co. 5 DPCM n. 159/2013 e art. 2 comma 5 DL n. 4/2019**


**Se non convivente con i genitori, non sposato e senza figli, fino a 26 anni e deve essere fiscalmente a carico** (reddito complessivo annuo fino a 2,840,51 o 4.000 euro fino a 24 anni di età)



# IL NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARIO

**Nucleo familiare dell'AUU è un concetto più ampio di quello ad esempio applicabile ai fini dell'Anf:**

- 1) Comprende i genitori (e non i coniugi)
- 2) Comprende i **genitori dei figli minori non conviventi** (a meno che non si siano risposati o abbiano avuto altri figli o versino assegni di mantenimento per il figlio, o abbiano perduto la potestà genitoriale)
- 3) Comprende tutti i **figli a carico under 21 anni** e quelli disabili a prescindere dall'età (e non solo i figli minorenni);
- 4) Comprende i **figli maggiorenni anche se non conviventi** con i genitori (purchè fiscalmente a carico, non sposati e senza figli, fino a 26 anni di età)



# IL BENEFICIARIO


✓ **Beneficiari (art. 2):** nucleo familiare in cui siano presenti i seguenti figli a carico:

-figlio minorenni (a partire **dal 7° mese di gravidanza per i nuovi nati**);

-figlio maggiorenne **under 21 anni di età** (fino a 20 anni e 364 giorni)

- ✓ Studente (corso di formazione scolastica o professionale o laurea);
- ✓ Tirocinante (con reddito annuo fino a 8.000 euro);
- ✓ Lavoratore (con reddito annuo fino a 8.000 euro);
- ✓ Disoccupato, in cerca di lavoro e quindi registrato presso il CPI;
- ✓ Che svolge il servizio civile universale.

-figlio **disabile** (a prescindere dall'età e dalle altre condizioni), secondo la disciplina dell'Allegato 3 del DPCM 159/2013




# Disabili secondo DPCM n. 159/2013- Allegato 3

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili 18 e 65 anni	- Invalidi 67% - 99% ( <a href="#">D.Lgs. 509/88</a> )	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini 18-65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento
Invalidi civili minori di età	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. <a href="#">8 o della L. 388/2000</a> , art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento ( L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67?99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età , inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L.138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. <a href="#">1 e 6 - D.Lgs. 503/92</a> , art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
Handicap		- Art 3 comma 3 L.104/92	

# Disabili secondo DPCM n. 159/2013- Allegato 3

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
INAIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invalidi sul lavoro 50?79% (<a href="#">DPR 1124/65, art. 66</a> )</li> <li>- Invalidi sul lavoro 35?59 % (<a href="#">D.Lgs 38/2000</a>, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invalidi sul lavoro 80?100% (<a href="#">DPR 1124/65,art. 66</a>)</li> <li>- Invalidi sul lavoro &gt;59% (<a href="#">D.Lgs 38/2000</a>, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (<a href="#">DPR 1124/65 - art. 66</a>)</li> <li>- Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4</li> </ul>
INPS gestione ex INPDAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e <a href="#">DPR 171/2011</a>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inabili (L. 274/1991, art. <a href="#">13</a> - <a href="#">L. 335/95</a>, art. 2)</li> </ul>	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A <a href="#">DPR 834/81</a> (71?80%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A <a href="#">DPR 834/81</a> p&gt;(81?100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al <a href="#">DPR 834/81</a>)</li> </ul>



# Il richiedente: soggetti


L'AUU può essere **richiesto** da

- uno dei due genitori** che esercita la potestà genitoriale (a prescindere dalla convivenza con il figlio)
- **Tutore o affidatario** del minore (o del genitore), compreso il **nonno per il nipote** in caso di affido o di collocamento o accasamento etero familiare
- figlio maggiorenne** componente del nucleo (per la sola quota di sua spettanza)



Per i soli nuclei già percettori di **reddito di cittadinanza**, non deve essere presentata alcuna domanda, in quanto l'AUU è erogato d'ufficio dall'Inps mediante accredito sulla carta RdC.

- ✓ Direttamente con **l'apposita funzionalità on line**, utilizzando la Spid;
- ✓ Tramite **un Patronato**.






# Il richiedente: requisiti

Il richiedente deve possedere **tutti** i seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 Dlgs n. 230/2021)**:



- 1) sia **cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea** (o suo familiare) titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,  
o  
• **cittadino extra Ue in possesso del permesso di soggiorno** per **soggiornanti di lungo periodo**, oppure di permesso di **lavoro > 6 mesi** o di permesso di soggiorno per motivi di **ricerca > 6 mesi**;
- 2) sia **soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito** in Italia;
- 3) sia **residente e domiciliato in Italia**;
- 4) sia **o sia stato residente in Italia per almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un **contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale**.



# Il richiedente: requisiti

Il richiedente deve possedere **tutti** i seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 Dlgs n. 230/2021)**:



Secondo la **Circolare Inps n. 23/2022**


**1) Sono inclusi tra i potenziali beneficiari:**

- ✓ Apolidi e rifugiati politici;
- ✓ Titolari di carta blu;
- ✓ Lavoratori di Marocco ed Algeria con cui vigono speciali accordi euromediterranei;
- ✓ I familiari di cittadini extra Ue titolari di permesso di ricongiungimento familiare

2) La verifica dell'**Irpef** deve essere effettuata **al lordo degli oneri deducibili**;

3) Dovrebbero essere **esclusi i non residenti che versano Irpef in Italia**, in quanto le due condizioni sono richieste congiuntamente (in corso di **approfondimento l'estensione ai soggetti residenti in paesi con accordi di sicurezza sociale**)

4) **Non è richiesto il requisito della convivenza**



# Il destinatario del pagamento

## PAGAMENTO


Nella domanda **il genitore richiedente** (anche in caso di separazione/divorzio) può chiedere

- ✓ **l'integrale pagamento** al richiedente (opzione a)
- ✓ **Pagamento ripartito al 50%** (opzione b) indicando anche i dati per il pagamento all'altro, o opzione c) laddove manchi l'accordo;



In ogni caso l'altro genitore può sempre modificare il criterio di ripartizione prescelto dal richiedente, **integrando la domanda originaria** presentata dall'altro genitore;

- ✓ Il pagamento è effettuato al **tutore/affidatario** nell'interesse del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
- ✓ In caso di affidamento esclusivo: al **genitore affidatario**, salvo diverso accordo
- ✓ **Al figlio maggiorenne** per la quota di sua spettanza (con proprio IBAN)



# L'IMPORTO

L'importo **dell'Assegno unico e universale** è determinato:

**1) Da un valore base differenziato in base all' ISEE** eventualmente presentato (ex **art. 4 co.1-2-6**)



- Da un minimo di **50 euro** (ISEE > 40.000) fino ad un massimo di **175 euro** (ISEE fino a 15.000 €) per singolo **figlio minore (col. 1)**
- Da un minimo di **25 euro** (ISEE > 40.000) fino ad un massimo di **85 euro** (ISEE fino a 15.000 €) per singolo **figlio maggiorenne under 21 anni (col. 2)**
- Da un minimo di **25 euro** (ISEE > 40.000) fino ad un massimo di 85 euro (ISEE fino a 15.000 €) per singolo **figlio disabile da 21 anni (col. 6)**



Il decalage è comunque molto graduale

**In assenza di ISEE** si applica il valore **minimo** (euro 50 o euro 25) ex **art. 4 comma 9**




# L'IMPORTO

L'importo **dell'Assegno unico e universale** viene determinato in base:

## 2) + una maggiorazione (ex **art. 4 co. 3-4-5-7-8-10**)

- **dal 3° figlio** da € 85 (ISEE fino a 15.000 €) fino ad un minimo di € 15 (ISEE > 40.000 €) **(col. 3)**
- **Figlio minore disabile**: differenziata in funzione del livello di disabilità media (€ 85), grave (€ 95), non autosufficienza (€ 105); **(col. 4.1, 4.2, 4.3)**
- **Figlio maggiore disabile da 18 a 20 anni e 364 giorni**: € 80 **(col. 5)**
- **Madri < 21 anni di età**: € 20 (che si aggiunge alla maggiorazione dal 3° figlio); **(col. 7)**
- **Genitori titolari di reddito da lavoro**: € 30 per figlio minore (ISEE fino a 15.000 €) fino ad **annullarsi per ISEE di 40.000 € (col. 8)**;
- **Nuclei con almeno 4 figli**: € 100 per nucleo



# L'IMPORTO

L'importo **dell'Assegno unico e universale** viene determinato in base:

3) **+ una maggiorazione transitoria** (ex **art. 5**) per il triennio 2022-2024

per nuclei



con ISEE fino a 25.000€

che nel 2021 abbiano **fruito dell'anf per figli minori** (del richiedente o di altro componente)



Condizioni autodichiarate dal richiedente

## **Determinata in base a:**

- ✓ componente familiare (anf teoricamente percepito ex tabelle A e B allegate al Dlgs n. 230/21)
- ✓ componente fiscale (detrazione fiscali teoriche ex tabella C e D)
  - 2022           intera
  - 2023    2/3
  - 2024    1/3 (fino a febbraio 2025)



# L'IMPORTO

## Esempio maggiorazione transitoria (ex art. 5) per il triennio 2022-2024

**(Vecchie detrazioni per figli + vecchi ANF teorici) – Assegno Unico Universale = MAGGIORAZIONE A COMPENSAZIONE.**

La maggiorazione deve essere richiesta all'interno della domanda compilando l'apposita seguente sezione.

### Esempio tratto dalla circolare Inps n. 23/2022

Assunzioni: nucleo con due genitori e due figli minori con componente reddituale dell'ISEE di euro 25.000 (di cui € 15.000 è il reddito del primo genitore e € 10.000 il reddito del secondo).

In funzione dei redditi complessivi di ciascuno dei due genitori, la cd componente familiare (Anf teorico) è stimato in base alla tabella A (allegata al dlgs n. 230/21) in euro 164,08 mensili.


La cd componente fiscale invece (corrispondente alle teoriche detrazioni fiscali per i figli minori a /carico) è stimata in base alla tabella C in un valore annuo complessivo pari ad euro 1.261,87 (803,07+458,8), che corrisponde ad un importo mensile di euro 105,15 (euro 1.261,87/12).

L'importo mensile dell'assegno unico universale determinato in base alla tabella 1 (allegata al dlgs n. 230/21) corrisponde ad euro 225.

Confrontando l'importo complessivo dei vecchi benefici (euro 164,08 + euro 105,15= euro 269,23) con quello dell'assegno unico universale (euro 225), risulta una differenza positiva pari ad euro 44,23.

**(euro 164,08 + euro 105,15) – euro 225 = euro 44,23 a titolo di maggiorazione transitoria**

L'importo corrispondente a tale differenza sarà erogato dall'Inps sommandolo a quello dell'assegno base, che diventerà pari ad euro 244,23 (euro 225+ euro 44,23 = euro 244,23).




# La compatibilità con altre misure

E' compatibile con:

- ✓ **bonus asilo nido;**
- ✓ **eventuali altre misure** in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle **Regioni, Province autonome** di Trento e di Bolzano e **dagli enti locali;**
- ✓ il **Reddito di Cittadinanza**. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l'importo dell'Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.

Per la determinazione del reddito familiare l'Assegno unico **non si computa nei trattamenti assistenziali.**

L'Assegno unico e universale **non concorre alla formazione del reddito** complessivo ai fini IRPEF .






# La domanda

La domanda all'Inps è presentata con una delle seguenti modalità:

- l'applicativo del portale web;
- il Patronato;
- il contact center dell'Inps (**numero verde 803.164** (da rete fissa) o il **numero 06 164.164** (da rete mobile).

E' altresì obbligatorio comunicare le variazioni successivamente intervenute, sia tramite la procedura dell'AUU



# La domanda

Dichiarazioni di responsabilità

Cognome: MASSARA

## Informazione

In assenza di ISEE al momento della domanda l'assegno è calcolato con l'importo minimo previsto dalla normativa. L'ISEE può essere comunque presentato anche successivamente, se entro il 30 giugno l'assegno verrà conguagliato con gli arretrati a luglio. Puoi ottenere l'ISEE sul sito Inps in modalità ordinaria o precompilata ([a questo link](#)).

OK

te a un figlio. Dopo aver cor

ulsante "Avanti".

entate" ed inserire i dati aggi

Scheda - figlio - 1 ✕

+ Aggiungi figlio

Presento la domanda in qualità di (\*):

Genitore  Genitore affidatario  Tutore del figlio

Codice fiscale figlio CVNSNN09M67H501M

Dichiaro che il figlio è a mio carico (\*) 

Figlio disabile (\*):  Sì  No

- Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare  
 I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi  
 Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori


Codice fiscale altro genitore (\*): CVNFLV70D12H501W

Modalità di ripartizione dell'assegno (\*):


- In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente.  
 Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota.  
 Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno

Ai fini della eventuale maggiorazione ex art.5 del D.Lgs n° 230/2021 dichiaro:

- Di essere consapevole che devo avere un ISEE non superiore a 25.000 euro.
- Che nel corso del 2021 il mio nucleo familiare ha percepito l'ANF (assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla l. 153/1988) in presenza di figli minori del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente.




# La domanda



## Dichiarazioni di responsabilità

**Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (\*):**

- Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- Non percepire il reddito di cittadinanza;
- Essere residente e domiciliato in Italia;  
Ovvero
- Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;



# I Termini della domanda

L'AUU è **richiesto** per l'anno decorrente dal 1° marzo al 28 febbraio (dell'anno successivo)

✓ Per l'annualità marzo 2022-febbraio 2023 la domanda poteva essere presentata **dal 1° gennaio 2022;**




In via eccezionale, in sede di prima applicazione, **la domanda può essere presentata entro il 30.6.2022** con diritto a percepire anche gli **arretrati da marzo 2022:**

In via eccezionale, l'ISEE può essere presentato entro il 30.6.2022 al fine di poter conguagliare gli arretrati;



✓ A regime cioè **dal 1° luglio 2022**, l'AUU **decorre dal mese successivo** a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.



# I Termini e le modalità dei pagamenti

Il pagamento è effettuato dall'Inps secondo le **modalità di pagamento** prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es. IBAN dell'altro genitore, per quanto a propria conoscenza), e cioè mediante accredito su **conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.**



E' indispensabile che il **c/c indicato sia intestato o cointestato** al **Richiedente**

L'AUU **è erogato:**

- ✓ In caso di presentazione **entro il 28.2.2022**, nella **seconda metà marzo 2022**;
- ✓ Per le domande presentate **dal 1.3.2022 fino al 30.6.2022** l'AUU sarà erogato **alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda** (con arretrati da marzo 2022):
- ✓ Nel mese di **luglio 2022** saranno conguagliati **gli arretrati** dovuti a seguito di **ISEE** presentato successivamente **entro il 30.6.2022**
- ✓ **A regime, cioè dal 1° luglio 2022** si applica la regola ordinaria, secondo la quale la prestazione è erogata **alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda** (con decorrenza dal medesimo mese)



# Un esempio

Esempio n. 1)

Nucleo familiare composto solo da un genitore e da un figlio minore.


Il reddito complessivo di lavoro è pari ad euro 26.595,00, mentre il patrimonio è costituito da un'abitazione principale con rendita catastale pari ad euro 1.200 ed un mutuo residuo di euro 55.000, oltre ad una giacenza media del c/c bancario di euro 10.000.

Sulla base di tali elementi, utilizzando l'apposito simulatore ISEE disponibile sul sito dell'Inps, è stato quantificato un indicatore della situazione economica equivalente (cd **ISEE**) **pari ad euro 22.339,92.**

Dal 1° marzo 2022 il nucleo ha diritto ad un **importo mensile di assegno unico universale di euro 150,81** così composto:

-**euro 138,00** quale **importo** base ai sensi dell'art. 4 dlgs 230/21 ex Tabella 1 colonna 1 (figli minore) allegata al Dlgs n. 230/2021;

-**euro 12,81** quale **maggiorazione transitoria** ex art. 5 del Dlgs n. 230/2021.



# Un esempio

La maggiorazione è stata quantificata in misura pari alla differenza tra la somma delle previgenti misure abrogate (assegno nucleo familiare e detrazione fiscale per figlio a carico ex art. 12 Tuir) e l'importo del nuovo assegno unico universale.

La **teorica misura mensile spettante a titolo di Anf** (cd componente familiare) è stata desunta dalla **tabella B** (nucleo monoparentale con almeno un figlio minore) allegata al Dlgs n. 230/2021, in funzione dell'importo dell'ISEE e corrisponde ad **euro 87,13**.

La *teorica misura spettante a titolo di detrazione fiscale* (cd componente fiscale) è stata desunta dalla **tabella D** (valore medio detrazioni in assenza di entrambi i genitori) è di importo annuale pari ad **euro 764,20**, e mensile pari ad euro 63,68.

La **maggiorazione** ex art. 5 Dlgs n. 230/1981 è stata così determinata:

((€ 87,13 (componente familiare) + € 63,68 (componente fiscale)) – euro 138 (AUU) = **euro 12,81**)

**Non si è ritenuto di poter riconoscere l'ulteriore maggiorazione prevista ex art. 4 comma 8 dlgs n. 230/2021 per i nuclei con entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro**, in quanto l'esempio si riferisce ad un nucleo monoparentale.

